



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 16/07/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 30/03/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro lamentando che:

- il TAN contrattuale, sulla base della descrizione contenuta nel SECCI, *“comprende la remunerazione di tutte le attività ed i costi industriali che [l'intermediario] sosterrà nel corso del contratto, comprese le eventuali attività ricorrenti della rete distributiva (commissioni e costi cd. Recurring) ad esclusione dei costi fissi di istruttoria e di collocamento”*, senza indicare specificamente l'importo relativo alla sola quota interessi in violazione degli artt. 116 e 117 T.U.B.; non vi sarebbe dunque chiarezza *“nella commistione di interessi, costi fissi e costi recurring all'interno del TAN, senza contare che alcuni costi sono inseriti nel TAN ed altri invece ricompresi in una commissione ulteriore”*;
- la commistione di interessi, costi, oneri recurring e premi assicurativi, all'interno della clausola del TAN incide inoltre sull'applicazione dell'art 125 sexies comma 1 TUB che, disponendo di rimborsare i soli costi non sostenuti, ne presuppone l'indicazione separata;



- l'impossibilità di individuare gli interessi corrispettivi per l'erogazione del finanziamento, comporterebbe una riduzione degli stessi nella misura legale, in applicazione dell'art 1284 c.c.;
- la voce denominata "commissioni del Finanziatore", prevista per "acquisizione documentale, informazioni commerciali, attività di cui al D.lgs. n. 231/07 (adeguata verifica), costo attività di analisi e delibera, notificazione degli atti, gestione del trattamento dati, archiviazione dati e documenti, compensi fissi rete distributiva, Enasarco", descrive attività di natura eterogenea e di non chiara collocabilità nel corso del finanziamento, se in una fase prodromica oppure per tutta la durata del contratto.

Chiede pertanto:

"Prima domanda, circa la voce di costo indicata come TAN"

- in via principale, accertata la violazione dell'art 117, comma 4, TUB, di condannare l'intermediario ad applicare il tasso sostitutivo previsto dall'art 117, comma 7, TUB, con la conseguente restituzione di quanto incassato in eccedenza, oltre interessi da calcolarsi con riferimento ai singoli pagamenti dal reclamo al saldo;
- in via subordinata, accertata la mancata indicazione dei costi in modo autonomo rispetto agli interessi, di rimborsare l'importo di € 12.526,03 (al lordo di quanto rimborsato in sede d'estinzione a titolo di interessi);
- in via "ulteriormente degradata", accertata la violazione dell'art 125 sexies, TUB, di rimborsare la voce di costo (TAN) in misura strettamente proporzionale rispetto alla vita residua del prestito (cd. pro rata temporis) per un importo di € 2.574,44 già al netto di quanto rimborsato in sede d'estinzione;
- in via ulteriormente degradata, accertata la mancata pattuizione scritta del tasso d'interesse applicato al contratto in oggetto, di condannare controparte, ex art. 1284, 3° comma Cod. Civ., ad applicare il tasso legale e conseguentemente a rimborsare al Cliente l'eccedenza di quanto corrisposto.

"Seconda domanda, circa la "commissione [Intermediario]"

- in via principale, accertata la mancanza di causa della voce di costo o la duplicazione delle attività remunerate, la restituzione integrale dell'importo di € 1.500,00;
- in via subordinata, stante la natura recurring della voce di costo, il rimborso di € 812,50.

Infine il ricorrente chiede:

- il rimborso delle spese per la presentazione del ricorso;
- gli interessi al tasso legale dal reclamo all'effettivo saldo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- che il contratto è stato redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia vigente all'epoca della sua conclusione;
- che pertanto il cliente è stato informato di tutte le condizioni contrattuali e delle voci di costo applicate al finanziamento;
- la non ripetibilità delle commissioni finanziarie, atteso il loro carattere up-front, come meglio specificato nel contratto e nel modulo SECCI. Cita a supporto le decisioni dei Collegi ABF e l'orientamento della giurisprudenza di merito;
- che non sono stati applicati costi per le spese di riscossione rata, né per l'invio delle comunicazioni periodiche, né per le commissioni di anticipata estinzione;
- l'intervenuto rimborso degli interessi non goduti al momento dell'estinzione anticipata e la congruità delle somme restituite in applicazione del criterio del tasso applicato al finanziamento.

Pertanto chiede il rigetto del ricorso.

Con successiva comunicazione il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al termine per le repliche.

**DIRITTO**

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*;
- *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*;
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le*



parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Tanto premesso e passando al caso specifico, il Collegio rileva come la controversia verta innanzitutto sulla verifica dell’asserita illegittima indicazione contrattuale del TAN applicato a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione.

Nel dettaglio, il ricorrente lamenta che il TAN contrattuale, sulla base della descrizione contenuta nel SECCI *“comprende la remunerazione di tutte le attività ed i costi industriali che [l’intermediario] sosterrà nel corso del contratto, comprese le eventuali attività ricorrenti della rete distributiva (commissioni e costi cd. Recurring) ad esclusione dei costi fissi di istruttoria e di collocamento”*, senza che fosse indicato specificamente l’importo relativo alla sola quota interessi; lamenta, inoltre, che il rimborso di interessi, commissioni, costi e premi ricompresi nel TAN secondo il piano di ammortamento alla francese, violerebbe l’art. 125 *sexies* TUB, che presuppone l’indicazione separata dei costi *up-front*, di quelli *recurring* e degli interessi; si duole, infine, del fatto che, in seguito all’estinzione anticipata del finanziamento, non sarebbe stata rimborsata la voce di costo *“Commissioni del finanziatore”*.

Il Collegio osserva come la questione sollevata dal ricorrente debba essere letta e interpretata alla luce degli *“Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio”* del 30 marzo 2018 che la Banca d’Italia ha fornito agli intermediari. Al punto 16 di tale documento, infatti, sono riportate le seguenti indicazioni in tema di finanziamenti c.d. *“tutto TAN”*: *“Schemi tariffari che incorporano nel tasso annuo nominale (TAN) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento contro CQS rappresentano una buona prassi di mercato. Sebbene imperniata su un’informativa non analitica, tale soluzione, che si caratterizza per la presenza di un limitato numero di commissioni, quando non del tutto assenti, assicura una maggiore tutela del cliente poiché: i) tutti gli oneri incorporati nel tasso sono sempre oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata a prescindere dalla loro natura; ii) semplifica la struttura tariffaria e la rende più comprensibile”*. Nella descritta prospettiva, gli *“Orientamenti”* richiedono agli intermediari di *«adottare schemi tariffari semplici e chiari, anche in termini di numero e denominazione delle commissioni, facilmente comprensibili a tutte le tipologie di clientela, inclusa quella connotata da un basso livello di alfabetizzazione finanziaria»*, tanto che *«Informazioni numerose, minute e non standardizzate risultano di difficile comprensione e valutazione da parte del cliente e possono rappresentare un ostacolo alla confrontabilità delle diverse offerte»*.

Ne deriva, così, che la previsione nel finanziamento di un tasso annuo nominale cui accedano tutti gli oneri ad esso connessi sia non solo possibile, ma possa essere vista quasi come una *best practice*, specie nell’ottica di assicurare una maggiore tutela al cliente. In effetti, tale assunto trova conferma nel fatto che non constano specifiche regole alla cui stregua gli interessi non possano essere impiegati dall’intermediario per coprire costi di gestione del finanziamento che potrebbero, così, costituire parte degli oneri connessi nel finanziamento incorporati nel TAN.

Attesa la legittima possibilità di strutturare un finanziamento che preveda un TAN *“costruito”* come nel caso di specie, il Collegio di Coordinamento nelle decisioni n. 9584 e 9585 del 2017, ha comunque ritenuto che il mancato o erroneo rispetto degli obblighi



informativi non determini la nullità delle clausole coinvolte, ma comporti al più il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, applicandosi una soluzione conforme al caso di opacità delle clausole contrattuali che non si orienta verso la loro nullità, ma, per giurisprudenza costante dell'Arbitro, verso la qualificazione dei relativi costi come *recurring*. Ne segue che la violazione di tali obblighi informativi può comportare, se del caso, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla mancata o erronea informativa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 5250 del 2016; conf. Cass., Sez. I, n. 18039 del 2012), qualora la parte ricorrente abbia proposto una domanda risarcitoria in tal senso o abbia in qualche modo dedotto la sussistenza di un danno correlato alla riferita carenza di informazioni precontrattuali, aspetti questi che non si rinvengono nel caso di specie. Il ricorrente si è infatti limitato a contestare, in via subordinata, la mancata indicazione dei costi in modo autonomo rispetto agli interessi, ma per le ragioni su esposte, anche questa contestazione non può dirsi fondata.

Per quanto esposto, il Collegio ritiene di non accogliere la prima domanda, né quella in via principale, ove il ricorrente ha richiesto di applicare il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB, né quella in via subordinata, ove il ricorrente ha richiesto il rimborso di 12.526,03 euro (al lordo di quanto rimborsato in sede d'estinzione a titolo di interessi), né ancora, quella in via ulteriormente gradata, ove il ricorrente ha richiesto la retrocessione della voce di costo (TAN) in misura strettamente proporzionale alla parte residua del prestito per un importo pari a 2.574,44 euro, al netto di quanto restituito in sede d'estinzione, non potendosi nella specie ravvisare alcuna violazione dell'art. 125-sexies TUB. Infatti, per espressa ammissione del ricorrente, nel conteggio di estinzione l'intermediario resistente ha rimborsato già un importo a titolo di interessi al tasso TAN non maturati, che per la natura assunta dal tasso netto annuale nella ipotesi di specie deve ritenersi inclusiva della *“remunerazione di tutte le attività ed i costi industriali che [l'intermediario]”* ha sostenuto *“nel corso del contratto, comprese le eventuali attività ricorrenti della rete distributiva (commissione e costi cd “recurring”) ad esclusione dei costi fissi di istruttoria e di collocamento, riflessi nella voce”* commissioni intermediario (in termini su una fattispecie analoga cfr. Coll. Bari, dec. n. 10921/2020; Coll. Bologna, dec. n. 7510/2020).

Passando alla disamina della seconda domanda, relativa alla specifica commissione dell'intermediario, il ricorrente ha richiesto che si provveda, in via principale, alla restituzione integrale di quanto pagato per un importo pari a 12.526,03 euro, e, in via subordinata, stante la natura *recurring* della voce di costo, al rimborso di 2.574,44 euro.

Invero, con riferimento alla seconda domanda proposta in via principale, la contestata duplicazione nel TAN dei costi che conseguirebbe alla contestuale previsione dei *“costi industriali”* e dei *“costi fissi di istruttoria e collocamento”*, non sussiste, in quanto dalla documentazione contrattuale in atti risulta che i primi comprendono le *“attività ricorrenti della Rete Distributiva”*, che sono da riportare al TAN, ove i secondi si riferiscono, tra l'altro, ai *“compensi fissi rete distributiva”*, che esulano dal TAN e sono da riportare ai *“costi fissi di istruttoria e di collocamento”* previsti dall'art. 3.1 del modulo Secci. La seconda domanda formulata in via principale non può, pertanto, essere accolta (così anche Coll. Bari, dec. n. 10921/2020; Coll. Bologna, dec. n. 7510/2020).

Meritevole di accoglimento è piuttosto la richiesta avanzata dal ricorrente in via subordinata e relativa al rimborso dei *“costi fissi di Istruttoria e di collocamento”* riflessi nella voce commissioni dell'intermediario. Tali costi infatti sono remunerativi di una serie di attività che non sono direttamente riferibili alla fase delle trattative o della conclusione del contratto, ma che anzi hanno chiara natura *recurring*, quali le spese di *“archiviazione dati e documenti”* e *“notificazione degli atti”* (in tal senso cfr. Collegio Bari, dec. n. 22425/2019) e come tali devono essere retrocessi al cliente con il criterio *pro rata temporis*.



Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	55
rate residue	65

TAN ▶	9,60%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	54,17%
- in proporzione alla quota	33,61%

n/€	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm. Finanziarie (recurring)	€ 1.500,00	€ 812,50 <input checked="" type="radio"/>	€ 504,21 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 812,50
<input checked="" type="radio"/>	...		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>	...		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>	...		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>	...		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>	...		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>	...		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 812,50
interessi legali	si ▼

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 812,50, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS